

- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 31 gennaio 2008,  
Commissione/Lussemburgo**

**(causa C-268/07)**

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/17/CE —  
Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,  
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali —  
Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. *Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri (Art. 249 CE) (v. punti 9 e 10)*
2. *Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 13)*
3. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 14)*

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).

## **Dispositivo**

- 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della stessa direttiva.
  
- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.